



Bruxelles, 6 ottobre 2026
(OR. en)

13518/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0221(NLE)

ACP 86
WTO 103
RELEX 1223
COAFR 292

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in merito alla sostituzione dell'elenco degli arbitri
----------	---

DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo
istituito dall'accordo di partenariato economico
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra,
in merito alla sostituzione dell'elenco degli arbitri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra¹ ("accordo"), è stato firmato dall'Unione ai sensi della decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio². L'accordo è stato applicato a titolo provvisorio tra l'Unione, da una parte, e il Botswana, l'Eswatini, il Lesotho, la Namibia e il Sudafrica, dall'altra, dal 10 ottobre 2016, e tra l'Unione e il Mozambico, dal 4 febbraio 2018.
- (2) A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo di cui all'articolo 103 dell'accordo è tenuto a compilare un elenco di 21 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro ("elenco degli arbitri"). Con decisione n. 1/2019 del 18 febbraio 2019³ il comitato per il commercio e lo sviluppo ha istituito l'elenco degli arbitri.
- (3) Per garantire il corretto funzionamento del meccanismo di risoluzione delle controversie di cui alla parte III dell'accordo e mantenere il numero minimo di arbitri disponibili, il comitato per il commercio e lo sviluppo dovrebbe sostituire l'elenco degli arbitri.

¹ GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2016/1623/oj.

² Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1° giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1,
ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1623/oj>).

³ Decisione n. 1/2019 del comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, del 18 febbraio 2019, relativa alla compilazione dell'elenco degli arbitri (GU L 70 del 12.3.2019, pag. 33,
ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/391/oj>).

- (4) La decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo, se adottata, produrrà effetti giuridici per l'Unione.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo in merito alla sostituzione dell'elenco degli arbitri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in merito alla sostituzione dell'elenco degli arbitri si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
